

TI_GERICHTE 52.2008.145 vom 28. Mai 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-05-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2008.145

FR: TI_GERICHTE 52.2008.145 du 28 mai 2008

IT: TI_GERICHTE 52.2008.145 del 28 maggio 2008

Regeste

Riesame di una decisione di revoca di un permesso di dimora

Erwägungen

E. 46

cpv. 1 LPamm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). 2. 2.1. Il riesame delle decisioni cresciute in giudicato è un rimedio straordinario. La sua ammissibilità dipende dall'adempimento di ben determinate condizioni, le quali devono essere esaminate in modo rigoroso, onde evitare che possano essere continuamente rimesse in discussione delle decisioni cresciute in giudicato, a scapito della sicurezza del diritto. Il diritto di chiedere il riesame delle decisioni cresciute in giudicato è dato se le circostanze esistenti al momento della decisione si sono nel frattempo modificate in misura rilevante o se l'istante invoca fatti o mezzi di prova rilevanti, di cui non era a conoscenza al momento in cui la decisione è stata adottata o di cui non aveva potuto o non aveva avuto motivo di prevalersi. Previa verifica di questi presupposti, l'autorità alla quale è chiesto di riesaminare una decisione cresciuta in giudicato può accogliere o respingere la domanda di riesame (v. STF 2C_711/2007, precitata, consid. 4; DTF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 109 Ib 251 consid. 4a; SJ 2004 I 389; R DAT II-1995 n. 67 consid. 2b, pag. 178; adelio scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., n. 894 seg. e 1130 e seg.). 2.2. L'art. 50 cpv. 1 LStr dispone che, dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora sussiste se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo (a) o gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (b). Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b, il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa (cpv. 2). 3. 3.1. Come accennato in narrativa, con decisione 21 ottobre 2004, confermata in ultima istanza dal Tribunale federale con sentenza 22 marzo 2005, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha revocato il permesso di dimora di RI 1, e di riflesso alla figlia _____. L'autorità dipartimentale ha rilevato che il matrimonio contratto dall'interessato con una cittadina elvetica il 4 maggio 2000 che gli aveva conferito il diritto a un'autorizzazione di soggiorno giusta l'art. 7 LDDS, era ormai privo di ogni contenuto e scopo almeno dal luglio 2004, quando i coniugi avevano cessato definitivamente la loro convivenza. Ritenuto che la condizione per cui tale permesso era stato rilasciato non era più adempiuta, risultava pertanto manifestamente abusivo invocare il matrimonio per continuare a soggiornare nel nostro Paese (art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS). Il 26 febbraio 2008, il ricorrente ha chiesto alla Sezione dei permessi e

dell'immigrazione di annullare la predetta decisione di revoca del 21 ottobre 2004 e di ripristinare il suo permesso di dimora e di quello di sua figlia in virtù dell'art. 50 LStr. Sostiene di avere diritto al permesso che deteneva, in quanto il suo matrimonio è durato almeno tre anni e sarebbe ben integrato in Svizzera, mentre in Russia sarà oggetto di discriminazione a causa delle sue origini ucraine. In sostanza, egli chiede che il suo caso venga riesaminato a seguito della nuova normativa. 3.2. Non si può certo ritenere che le circostanze esistenti al momento della decisione del dipartimento si siano nel frattempo modificate in misura rilevante e che siano dati i presupposti del riesame. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr non può essere considerato un fatto nuovo e rilevante tale da modificare la precedente decisione. Scopo del riesame di una decisione cresciuta in giudicato non è infatti quello di permettere l'adeguamento progressivo delle decisioni all'evoluzione del diritto. Ma anche se fosse applicabile alla fattispecie, la nuova normativa non permetterebbe di giungere in ogni caso a conclusioni più favorevoli all'insorgente. A prescindere dalla questione di sapere se l'art. 50 LStr possa essere invocato dopo quattro anni da quando i coniugi hanno cessato la vita in comune, bisogna considerare che la norma è volta essenzialmente a permettere la continuazione del soggiorno in Svizzera in caso di decesso del coniuge o di particolari difficoltà di reinserimento familiare e sociale nel Paese d'origine a motivo del fallimento del matrimonio, segnatamente se dall'unione sono nati figli e se questi sono molto legati ai genitori e ben integrati in Svizzera. Il ritorno è per contro esigibile se il soggiorno in Svizzera è stato di breve durata, se le persone interessate non hanno vincoli stretti con la Svizzera e la loro reintegrazione nel Paese d'origine non pone problemi particolari (Messaggio 8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri, n. 1.3.7.6, pag. 3371; Istruzioni 13 febbraio 2008 dell'UFM in materia di ricongiungimento familiare nel settore degli stranieri, n. 6.15.1, pag. 27, in tedesco). Orbene, non si può ritenere che, a seguito del fallimento del suo matrimonio, il ricorrente abbia dimostrato di andare incontro a particolari difficoltà di reinserimento familiare e sociale nel Paese d'origine. Il suo rientro in Russia, dove peraltro ha vissuto, studiato, lavorato e risieduto fino all'età di 55 anni prima di giungere in Svizzera, è già stato considerato esigibile dal dipartimento al momento di decidere la sorte del suo permesso. Pure il DFGP, nell'ambito della richiesta di riesame e di rilascio di un permesso di dimora per motivi umanitari, ha considerato esigibile il suo rientro nel paese d'origine unitamente alla figlia _____ (v. decisione su ricorso del 18 agosto 2006). Va inoltre osservato che dopo quest'ultima decisione il ricorrente non ha più contestato tale circostanza, ma ha chiesto a più riprese una proroga del termine fissatogli per lasciare la Svizzera per permettere a sua figlia di terminare la scuola. In siffatte circostanze, non permette pertanto di sovvertire tali conclusioni il fatto che una volta rientrato in Russia egli tema, senza peraltro documentare i propri argomenti, di essere oggetto di discriminazione a causa delle sue origini ucraine. Non si può inoltre ritenere che l'insorgente soggiorni legalmente in Svizzera da lungo tempo. La sua successiva presenza nel nostro paese dall'ottobre 2004 è infatti solo tollerata a causa delle diverse procedure ricorsuali che ha inoltrato. Tale periodo non può pertanto essere preso in considerazione per determinare la sua situazione familiare. 4. In esito alle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile il ricorso dev'essere pertanto respinto, così come l'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede, il gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio (art. 14 LAg). Ad identica conclusione si può giungere per la domanda presentata dinnanzi al Consiglio di Stato. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto (art. 47 LPamm). Tassa di giustizia e spese

seguono la soccombenza (art. 28 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 14 LAg; 7, 9 cpv. 2 lett. b, 11 LDDS; 50, 125 e 126 LStr; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 LPamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta. 3. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.